

FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER STUDI DI PREFATTIBILITA', FATTIBILITA'

E PROGRAMMI DI ASSISTENZA TECNICA COLLEGATI AD INVESTIMENTI IN PAESI EXTRA UE

<u>BENEFICIARI</u>	Tutte le imprese italiane aventi sede legale in Italia, in forma singola o aggregata.
<u>INIZIATIVE FINANZIABILI RIVOLTE A PAESI EXTRA UE</u>	Studi di prefattibilità e fattibilità collegati ad investimenti italiani in Paesi che non sono membri dell'UE, nonché programmi di assistenza tecnica collegati ai suddetti investimenti.
<u>SPESE AMMISSIBILI</u>	<p>a) Personale interno che si occupa di realizzare lo studio e prestare assistenza tecnica;</p> <p>b) Personale esterno per consulenze specifiche;</p> <p>c) Spese di viaggio e soggiorno</p> <p>Le spese per il personale interno devono essere almeno pari a quelle per il personale esterno.</p> <p>Il preventivo di spesa agevolabile non può essere superiore a :</p> <p>a) euro 100.000,00 per studi collegati ad investimenti commerciali;</p> <p>b) euro 200.000,00 per studi collegati ad investimenti produttivi;</p> <p>c) euro 300.000,00 per assistenza tecnica.</p> <p>Si considerano ammissibili le spese sostenute dalla data di presentazione della domanda e fino a 6 mesi (per studi) o 12 mesi (per assistenza tecnica) dopo la data della stipula del contratto di finanziamento. Le relative fatture possono essere emesse entro 2 mesi dal termine di detto periodo.</p> <p>Nel periodo di realizzazione del programma è consentita una compensazione tra gli importi delle singole voci di spesa fino ad un max del 30%.</p>

Il finanziamento (concesso nel rispetto del Regolamento “de minimis”) può coprire **fino al 100% del totale delle spese** indicate nel programma e **non può, in ogni caso, superare il 12,5% dei ricavi medi degli ultimi 3 esercizi.**

Esso è concesso alle seguenti condizioni:

- a) il **periodo di utilizzo** del finanziamento, nel quale vengono effettuate le erogazioni, decorre dalla data di stipula del contratto di finanziamento e termina 12 mesi (per studi) e 18 mesi (per assistenza tecnica) dopo tale data. Tale periodo può essere ridotto, in corrispondenza con l'eventuale riduzione del periodo di ammortamento;
- b) il **preammortamento** decorre dalla data di stipula del contratto e termina 12 mesi (per studi) e 18 mesi (per assistenza tecnica) dopo tale data. Tale periodo può essere ridotto su richiesta dell'impresa da formularsi nella domanda di finanziamento;
- c) il **rimborso** del finanziamento avviene in un periodo di 2 anni a partire dal termine del periodo di preammortamento, mediante rate semestrali posticipate costanti in linea capitale. Tale periodo può essere ridotto su richiesta dell'impresa da formularsi nella domanda di finanziamento;
- d) il **tasso d'interesse agevolato** è pari al 15% del tasso di riferimento e di attualizzazione di cui alla normativa UE (http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html), vigente alla data della delibera di concessione del Comitato e, in ogni caso, non può essere inferiore allo 0,50% annuo;
- e) gli **interessi di mora** sono da calcolare ad un tasso pari a quello legale, vigente al momento dell'inadempimento, maggiorato di 2 punti;
- f) per garantire il rimborso del 100% del capitale, dei relativi interessi e degli altri oneri accessori, i beneficiari devono prestare, a fronte dei singoli importi da erogare, una o più delle seguenti **garanzie** deliberate dal Comitato: fideiussione bancaria – assicurativa - di confidi e intermediari finanziari convenzionati con SIMEST-pegno su titoli di Stato. Il Comitato può deliberare altre eventuali garanzie.;
- g) il Comitato può accordare alle PMI beneficiarie una **riduzione delle garanzie fino ad un massimo del 60% del finanziamento in base** alle risultanze del sistema di scoring che tiene conto della consistenza patrimoniale e finanziaria del richiedente in relazione all'affidabilità dello stesso, con particolare riguardo alla capacità di rimborsare il finanziamento medesimo: